

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori SAPORITO, MEZZAPESA, RICCI, NEPI, CENGARLE, COLELLA, GIACOMETTI, DELLA PORTA, D'AGOSTINI e ROMEI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 DICEMBRE 1979

Determinazione del contributo dello Stato a favore dell'Unione nazionale mutilati per servizio per il sostegno dell'attività di promozione sociale e tutela degli associati, ai sensi dell'articolo 1-undecies del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1978, n. 641

ONOREVOLI SENATORI. — L'Unione nazionale mutilati per servizio, eretta in ente morale con decreto del Capo provvisorio dello Stato 24 giugno 1947, n. 650, ha per oltre trent'anni esercitato una valida azione di rappresentanza e tutela degli invalidi per servizio e dei familiari dei caduti per servizio.

L'attività dell'Unione si è svolta secondo le norme dettate dal suo statuto associativo e secondo i compiti che ad essa venivano affidati dalle varie leggi dello Stato.

Fra tali compiti è importante notare quelli previsti dalla legge 13 aprile 1953, n. 337, in materia di rappresentanza e tutela degli interessi morali e materiali dei mutilati ed invalidi per causa di servizio.

Successivamente l'Unione venne inclusa tra gli enti di cui alla legge 20 marzo 1975,

n. 70, e con decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, venne sottoposta alla procedura di cui all'articolo 113 di detto decreto.

A norma del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, l'Unione nazionale mutilati per servizio continua a sussistere come ente morale, perdendo la personalità di diritto pubblico ed assumendo quella di diritto privato. Inoltre, secondo l'articolo 2 di detto decreto, «l'Unione nazionale mutilati per servizio continua a svolgere le funzioni previste dall'articolo 3 del suo statuto, salvo quanto previsto dal successivo articolo 3 e, in particolare, le funzioni di rappresentanza e tutela degli interessi morali ed economici dei mutilati stessi presso le amministrazioni dello Stato e degli enti territoriali, previste dalle norme

vigenti. L'Unione nazionale mutilati per servizio continua, pertanto, a designare i rappresentanti dei mutilati per servizio nei casi previsti dalle leggi vigenti ».

Peraltro, l'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979, in applicazione dell'articolo 1-bis, ultimo comma, della legge 21 ottobre 1978, n. 641, ha trasferito all'Unione nazionale mutilati per servizio le funzioni di protezione, rappresentanza e tutela già esercitate dalla soppressa ONIG per quanto riguarda i mutilati e invalidi per servizio e i familiari dei caduti per servizio ed equiparati.

Il legislatore ha, quindi, consacrato in più di un atto la necessità che l'Unione nazionale mutilati per servizio continui ad esistere.

Le funzioni che l'Unione è tenuta a svolgere a favore dei mutilati per servizio e dei familiari dei caduti per servizio ed equiparati sono le seguenti:

1) collaborazione attiva con il Parlamento per lo studio di iniziative legislative riguardanti i mutilati ed invalidi per servizio;

2) collaborazione con le amministrazioni dello Stato e degli enti locali territoriali ed istituzionali per l'applicazione ed interpretazione delle leggi vigenti a favore degli appartenenti alla categoria, nonché per lo studio di riforme della legislazione riguardante i trattamenti privilegiati ordinari, l'equo indennizzo, il collocamento obbligatorio, l'iscrizione e l'avanzamento nel Ruolo d'onore, eccetera;

3) interventi presso le suddette amministrazioni per la soluzione di pratiche riferentisi a singoli invalidi per servizio o a familiari di caduti per servizio;

4) rappresentanza degli interessi morali ed economici della categoria;

5) consulenza gratuita di carattere legale ed amministrativo in merito a pensioni, liquidazioni e, comunque, per ogni pratica sottoposta all'ente da appartenenti alla categoria, ed interventi diretti presso le competenti amministrazioni, ad esempio per la mancata o inesatta applicazione della legge n. 482 del 1968 sull'assunzione obbliga-

toria, o per il disbrigo di pratiche inerenti alla mancata o ritardata concessione del trattamento privilegiato ordinario, dell'equo indennizzo e di qualsiasi altro trattamento connesso alla invalidità contratta in servizio e per causa di servizio.

Per l'adempimento delle suddette funzioni l'organizzazione dell'Unione nazionale mutilati per servizio si articola in una sede centrale in Roma, in sedi regionali in ogni capoluogo di Regione, in sedi provinciali in ogni capoluogo di Provincia e in sedi intercomunali in alcune città.

Il mantenimento della struttura organizzativa è assolutamente indispensabile, in quanto il numero degli appartenenti alla categoria (oltre centomila unità) subisce un doloroso incremento annuo di circa cinquemila unità fra mutilati e familiari di caduti, vittime del dovere, colpiti gli uni e gli altri da episodi dannosi per il novanta per cento verificatisi tra appartenenti all'Esercito, alla Marina, all'Aeronautica, all'Arma dei carabinieri, al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, al Corpo della guardia di finanza, al Corpo degli agenti di custodia, al Corpo delle guardie forestali, al Corpo dei vigili urbani.

Nessun'altra organizzazione esistente potrebbe assicurare alla benemerita categoria le prestazioni che l'Unione nazionale mutilati per servizio attualmente offre a tutti gli aventi diritto.

Onorevoli senatori, premesso quanto sopra, sottoponiamo al vostro esame il seguente disegno di legge che, all'articolo 1, prevede un contributo annuo continuativo di lire 1 miliardo, somma assolutamente indispensabile per l'affitto delle sedi (l'ente possiede solo tre modestissimi appartamenti, a Varese e Bergamo di due vani e a Trieste di quattro vani, acquistati con sottoscrizioni dei soci e adibiti a sedi delle sezioni di dette Province) e per la parziale copertura delle spese di funzionamento dell'ente.

La concessione del contributo è del resto prevista dall'ultimo comma dell'articolo 1-undecies del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, come modificato dalla legge di con-

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

versione 21 ottobre 1978, n. 641, comma che detta testualmente: « Dal 1° gennaio 1980 lo Stato, per sostenere l'attività di promozione sociale e di tutela degli associati, con apposite leggi potrà assegnare contributi alle associazioni nazionali che statutariamente e concretamente dimostreranno di perseguire fini socialmente e moralmente rilevanti ».

Quanto alla copertura finanziaria, ricordiamo che il disegno di legge n. 292 (Senato) concernente: « Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria) » prevede, alla tabella B, lo stanziamento di lire 6 miliardi

destinato a « Contributi alle Associazioni nazionali per il sostegno dell'attività di promozione sociale ».

Onorevoli senatori, raccomandiamo alla vostra comprensiva e sollecita approvazione il presente disegno di legge, che tende ad assicurare ad un'Associazione, sulla cui correttezza amministrativa non vi sono stati mai rilievi, gli indispensabili mezzi per svolgere la propria attività di rappresentanza e di tutela della categoria, la quale ha ben meritato la riconoscenza dello Stato per il sacrificio compiuto in difesa delle leggi e delle istituzioni democratiche.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

Ai sensi dell'articolo 1-*undecies* del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1978, n. 641, a decorrere dal 1° gennaio 1980, è concesso all'Unione nazionale mutilati per servizio un contributo annuo di lire 1.000 milioni, per il sostegno dell'attività associativa, di promozione sociale, tutela e protezione degli associati.

**Art. 2.**

All'onere annuo di lire 1.000 milioni derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1980 si provvede mediante riduzione degli stanziamenti iscritti al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.